



COMUNE DI FERLA

(Provincia di Siracusa)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.2 del 18/02/2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 19.35 e seguenti, nella sala delle adunanze del Consiglio di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9 in sessione ordinaria poiché è stata partecipata ai Signori Consiglieri norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultato all'appello nominale:

CONSIGLIERI	presenti	CONSIGLIERI	presenti
1) Urso Sebastiano Mario	SI	8) Fiscaro Sebastiana	NO
2) Pisasale Moreno	SI	9) Di Giorgio Fernando	SI
3) Lo Monaco Lina	SI	10) Giansiracusa Rossana	SI
4) Lo Monaco Vincenzo	SI	11) Spagnuolo Laura Grazia	SI
5) Costanzo Sebastiano	SI	12) Coffa Santo	NO
6) Garro Sebastiano	SI		
7) Galioto Michele	SI		
Assegnati n.12	In carica n.12	Assenti n. 2	Presenti n. 10

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Urso Sebastiano Mario nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Loredana Patti.

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art.184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Lo Monaco Vincenzo, Lo Monaco Lina e Spagnuolo Laura Grazia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 gennaio 1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole;

1) Inizio 1° comma, ripresa 2° comma, prosecuzione 4° comma.

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 2) dell'ordine del giorno ad oggetto: " **Approvazione Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.**"

Alle ore 19.42 entra in aula il Consigliere Di Giorgio Fernando. Interviene altresì l'Assessore E. Rossitto.

Terminata la lettura chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri. In assenza di interventi si passa alla votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 10 - Favorevoli n. 10

La proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-**VISTA** la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **CONSIDERATO** che in ossequio al disposto di cui all'art.12 della L.R. 2000 sono stati resi dai Responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri;

- **VISTO** il parere del Revisore Unico espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) n. 7 del d.lgs.267/2000

-**VISTA** la superiore votazione;

-**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

--**VISTO** il vigente O.R.EE.LL.

- **VISTO** lo Statuto Comunale

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto " " **Approvazione Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.**"

IL RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
INTERESSATO

DATA: 16/2/2013

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

DATA:

Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE

OGGETTO: Approvazione "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto l'articolo 147, comma 4, del d. lgs. 267/2000, come sopra modificato, il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni";

Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del d. lgs. 267/2000, così come novellati dal d.l. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 5 della l. 142/1990 come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 48/1991 e modificato dalla l.r. n. 30/2000;

Visto lo schema di "Regolamento del sistema di controlli interni" predisposto dal competente servizio e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e

sostanziale;

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla, in ragione della consistenza demografica del Comune di Ferla, la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi degli art. 53 e 55 della legge 142/90, come recepita dalla l. r. n.48/91, art.1, comma 1, lett.i, l.r. 48/91, come integrato dall'art.12, l.r. 30/2000;

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando impegno di spesa né diminuzione d'entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non presenta profili di regolarità contabile;

Acquisito, il parere del Revisore Unico ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett b) n. 7 del d. lgs. 267/2000;

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto il d. lgs. 267/2000;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1.di approvare il "Regolamento del sistema di controlli interni" allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;


2.di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ;

3.di dare atto che le norme di cui ai Titoli III e IV dell'adottando regolamento sono inserite nel vigente regolamento comunale di contabilità ed approvate a integrazione dello stesso ai sensi degli artt. 196 e 147 *–quinquies* comma 2 del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4.di dare atto che il regolamento adottato con il presente atto, fermo il regime di pubblicità della deliberazione di adozione, sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti comunali e sarà pubblicato in via permanente nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

Il Sindaco

Dott. Michelangelo Giansiracusa



lelle e)

COMUNE DI FERLA

Regolamento del Sistema dei Controlli Interni

(adottato ai sensi dell'art. 3 del d.l. 10 Ottobre 2012 n. 174 come convertito con modificazioni dalla legge 7 Dicembre 2012 n. 213)

Approvato con deliberazione del C.C. n. _____ del _____

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 147 e ss. del d. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le norme di cui al presente regolamento sono attuative ed integrative della disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme di rango legislativo applicabili.
3. Le norme di legge applicabili al sistema dei controlli interni si intendono qui integralmente richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. In ragione della consistenza demografica del Comune di Ferla, il sistema dei controlli interni si compone di:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - controllo di gestione;
 - controllo degli equilibri finanziari.
2. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al segretario ed ai responsabili di Settore nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.
3. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
4. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, contenente la disciplina del ciclo della performance, nonché nel Regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. nei limiti dell'applicabilità al Comune di Ferla in ragione della rispettiva consistenza demografica.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

1. Le norme dei Titoli III e IV del presente Regolamento che disciplinano, rispettivamente, il controllo di gestione e il controllo degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196 e 147-*quinquies* comma 2 del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto e nella fase successiva alla sua adozione.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. 267/2000.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento, dando espressamente atto nel corpo del provvedimento della regolarità e correttezza amministrativa dello stesso.

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del d.lgs. 267/2000.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il dirigente del servizio finanziario ne rilascia attestazione.

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso il relativo parere e l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

5. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 8 – Garanzia di continuità del controllo preventivo - Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo secondo le previsioni del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 9 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. I pareri negativi devono essere adeguatamente motivati.

3. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Ferma la responsabilità dei soggetti di cui al comma 1, i responsabili dei singoli procedimenti rispondono a loro volta della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.

Articolo 10 – Controllo successivo

1. Il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato al rispetto dei principi seguenti:

- **Indipendenza:** del controllante rispetto agli atti sottoposti al controllo;
- **Imparzialità:** sottoposizione a controllo di atti di tutti i settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell'ente;
- **Tempestività:** il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati, tenuto conto delle risorse umane a disposizione, rispetto alla data di adozione degli atti;
- **Trasparenza:** il controllo deve avvenire secondo regole chiare e in base a parametri predefiniti.

3. Il controllo successivo di regolarità amministrative persegue le seguenti finalità:

- Monitorare la legittimità, regolarità e correttezza dei procedimenti e degli atti adottati, evidenziare eventuali scostamenti rispetto alla normativa applicabile;
- Sollecitare, in presenza dei relativi presupposti, l'esercizio del potere di autotutela da parte del Responsabile interessato;
- Miglioramento della qualità degli atti amministrativi attraverso l'aggiornamento continuo e la costruzione di un sistema di regole condivise a livello di ente per l'adozione di atti dello stesso tipo.

4. Sono soggetti a controllo successivo le determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, i contratti e ogni altro atto amministrativo (quali, ad esempio, ordinativi in economia, decreti, ordinanze, determinazioni di accertamento, provvedimenti autorizzativi e concessori ecc.) che l'ente, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, decida di sottoporre a controllo.

5. Il controllo successivo è diretto dal Segretario comunale, coadiuvato da uno o più dipendenti appositamente individuati, secondo principi generali di revisione aziendale. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti secondo una selezione causale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il controllo successivo è effettuato con cadenza almeno trimestrale.

6. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenuto conto dei contenuti del piano anticorruzione di cui alla legge 190/2012.

7. Il piano annuale di cui al comma precedente, adottato come atto organizzativo del segretario comunale, stabilisce il controllo di almeno il 10% delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) adottati nel trimestre di riferimento da ciascun Settore (massima articolazione organizzativa) dell'ente. Per le altre categorie di atti e le spese fino a € 5.000,00 il numero minimo di controlli da effettuare nel corso dell'anno è pari al 5% del loro numero totale.

8. Il controllo successivo si svolge secondo i seguenti parametri di riferimento:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti adottati;
- Rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile;
- Conformità agli atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

9. L'esame può essere esteso su iniziativa di chi effettua il controllo anche agli atti dell'intero procedimento. Pertanto gli Uffici oltre al provvedimento, oggetto diretto del controllo successivo, dovranno trasmettere tutta la documentazione loro richiesta.

10. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati e i risultati ottenuti attraverso informazioni aggregate ed in termini percentuali.

11. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il responsabile del servizio, formula delle direttive per l'adeguamento.

12. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, all'organismo di valutazione, alla Giunta e al Consiglio comunale tramite il suo Presidente e i capigruppo consiliari.

13. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

14. Qualora al Segretario Comunale siano stati assegnati, secondo le norme del d.lgs.267/2000, compiti gestionali, sarà chiamato a svolgere il controllo successivo sugli atti di rispettiva pertinenza l'Organismo comunale di Valutazione.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 11 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.

Articolo 12 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta l'attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni. Esso persegue i seguenti principali risultati:
 - Corretta individuazione degli obiettivi prioritari dell'ente;
 - Raggiungimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle risorse disponibili;
 - Economicità dei fattori produttivi;

Articolo 13 – Struttura operativa

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è costituita dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario.
2. Gli strumenti e i dati del controllo di gestione sono predisposti dal Servizio finanziario che provvede alla rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti.

Articolo 14 – Periodicità e comunicazioni

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge su base annuale.
2. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, la struttura operativa, tramite il segretario comunale, trasmette il referto ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.
3. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 15 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo della gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a. predisposizione il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO) approvato con deliberazione della Giunta comunale in coerenza con quanto previsto in tema di Piano della Performance ai sensi dell'art. 54 e ss. del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - b. rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.
2. Nel corso dell'esercizio con cadenza almeno semestrale, la struttura operativa svolge la verifica intermedia del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i responsabili di servizio eventuali interventi correttivi. Il relativo referto è comunicato alla giunta che provvede in merito con propria deliberazione.
3. Al termine dell'esercizio, la struttura operativa, accerta il grado di realizzazione degli obiettivi e predisporre la proposta di PDO per l'anno successivo anche sulla base dei risultati conseguiti o non realizzati; al termine dell'esercizio, la struttura operativa ed il servizio finanziario verifica i costi dei servizi, centri di costo, individuati dal PDO e ove possibile i costi per unità di prodotto; le attività di cui alle lettere c) e d) sono descritte e riassunte nell'apposito referto. Comunicato alla giunta, questa ne prende atto con propria deliberazione.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.

5. I referti devono riportare:

- Grado di realizzazione degli obiettivi rispetto agli indicatori di qualità e quantità, evidenziando gli scostamenti;
- Stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economico-finanziaria rispetto alle dotazioni evidenziando le variazioni;
- Verifica per i servizi più significativi dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi e, per i servizi a carattere produttivo dei ricavi.

6. I referti del controllo di gestione sono trasmessi agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai Responsabili dei settori affinché dispongano degli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei settori di rispettiva pertinenza e all'Organismo di valutazione per l'esercizio dei relativi compiti come disciplinati dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 16 – Obiettivi gestionali

1. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede non meno di 3 obiettivi per ciascuna articolazione organizzativa (Settore).

2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:

- a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
- b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
- c. l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
- d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
- e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

Articolo 17 – Contabilità analitica e indicatori

1. Il PDO individua i servizi, centri di costo, per i quali si provvede nel corso dell'esercizio alla rilevazione analitica delle risorse attribuite e dei costi, diretti e indiretti, fissi e variabili, ad essi imputabili.
2. Sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio, centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa.

TITOLO IV – Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 18 – Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del Servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.
4. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta e, qualora richiesti dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio.

Articolo 19 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;

- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 20 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.

3. Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.

4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi al segretario comunale, ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale. La Giunta con propria deliberazione, nella prima seduta utile, prende atto della verifica degli equilibri finanziari. Il relativo provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari.

5. Nel caso in cui siano evidenziate situazioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio. Entro trenta giorni, il Consiglio comunale dovrà adottare i propri provvedimenti in merito.

Articolo 21 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL e secondo le previsioni del regolamento di contabilità.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 22 – Comunicazioni


1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 23 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito istituzionale del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

COMUNE DI FERLA

Al Sindaco del Comune di Ferla

Al Segretario Generale

Al Responsabile del Servizio Finanziario

LORO SEDI

Verbale n. 1 del 16/02/2013

Oggetto: parere su Regolamento del Sistema dei Controlli Interni

L'organo di revisione Contabile nella persona della dott.ssa Mariaelisa Mancarella, quale revisore Unico del Comune di Ferla, esprime il proprio parere in merito alla proposta in oggetto:

L'Organo di Revisione Contabile:

Visto lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli Interni trasmesso dall'Ufficio Affari Generali;

Visto il Bilancio di Previsione 2012 approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 28/06/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 239, comma 1 lett. B) punto 7), del d.lgs. 267/2000 come modificato dal d.l. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

Visto l'ordinamento Regionale degli Enti Locali;

Ritenuto che risultano soddisfatti i requisiti della congruità, coerenza ed attendibilità;

Esprime parere favorevole

Siracusa, 16/02/2013

Firma

COMUNE DI FERLA
PROVINCIA DI SIRACUSA

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato sul sito web istituzionale

di questo Comune accessibile al pubblico dal 22/2/13 al 8/3/13

Con il n° 63 del Registro Pubblicazioni

Della residenza Municipale

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE